

***Convenzione quadro
Fondazione CRUI – Università degli Studi della Tuscia
per la realizzazione di Programmi di tirocinio***

L'Università degli Studi della Tuscia, con sede in via Santa Maria, 4 01100 Viterbo , P. IVA 00575560560 - d'ora in avanti denominata "Università" - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, nato a Perugia, il 09/07/1974

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane con sede in P.zza Rondanini n. 48, 00186 Roma, codice fiscale 97240790580 - d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI" rappresentata dal legale rappresentante, Prof. Ferruccio Resta, nato a Bergamo (BG), il 29/08/1968;

VISTO l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (così come convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99) contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTI i regolamenti regionali che hanno dato attuazione all'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di offrire posti di tirocinio a studenti e laureati particolarmente meritevoli presso enti pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell'interesse delle Università italiane, Convenzioni per "Programmi di tirocinio" con amministrazioni pubbliche e aziende private per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo destinati a studenti universitari e laureati e che tali Programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per accettazione dalle singole Università secondo quanto attinente alle proprie necessità;

CONSIDERATO che l'Università è interessata all'attività che può essere sviluppata dalla Fondazione CRUI per la realizzazione di tirocini;

CONSIDERATO che sussistono singole convenzioni tra l'Università e la Fondazione CRUI, le quali sono riconosciute dalle parti come integralmente sostituite dalla presente Convenzione quadro e costituiscono di essa i relativi Programmi di tirocinio;

CONSIDERATO che l'Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente regolamentare i propri rapporti in materia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Nella presente Convenzione per "Soggetto promotore" si intende l'Università e per "Soggetto ospitante" si intende il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Art. 3 – Finalità della presente convenzione

Realizzazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo promossi dalla Fondazione CRUI presso enti ospitanti selezionati, rivolti a studenti e neolaureati di alto profilo degli Atenei associati CRUI e aderenti alla presente convenzione.

Art. 4 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina un accordo-quadro tra l'Università e la Fondazione CRUI per l'attivazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione.
2. Ai sensi della normativa vigente i singoli tirocini dovranno essere accompagnati da apposito progetto formativo, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante, nonché dal tirocinante.
3. Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del

tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.

4. Ai sensi della normativa vigente, i tirocini extracurricolari post-titolo dovranno prevedere un'indennità per il tirocinante in linea con quanto indicato all'interno del regolamento regionale di riferimento.

Art. 5 – Compiti del soggetto promotore

1. Cura la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti minimi specificati in ogni singolo bando. L'Università accerta, inoltre, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità delle informazioni inserite nelle candidature.
2. Mantiene i contatti con gli studenti e i laureati ad esso afferenti.
3. Predispose il progetto formativo, unitamente al Soggetto ospitante, e ne garantisce la piena conformità alle leggi vigenti.
4. Designa il tutor universitario che collabora alla redazione del Progetto formativo, coordina l'organizzazione del percorso di tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio garantendo il rispetto di quanto previsto nel Progetto, acquisisce dal tirocinante informazioni in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa.
5. Provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti.
6. Laddove richiesto, al termine dell'attività rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati, sulla base della scheda di valutazione fornita dal tutor del soggetto ospitante.

Art. 6 – Compiti della Fondazione CRUI

1. Individua gli enti interessati alla realizzazione di Programmi di tirocini curriculari ed extracurricolari post-titolo e stipula apposite convenzioni con tali Soggetti ospitanti.
2. Diffonde le informazioni sui Programmi attivati alle Università partecipanti mediante il proprio sito web.
3. Pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio, in cui sono indicati:
 - a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) le sedi ed i relativi posti disponibili per il tirocinio;
 - c) i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
 - d) l'ammontare del rimborso spese;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
4. Mette a disposizione l'applicativo web per la raccolta delle candidature, la gestione della preselezione del soggetto promotore, la gestione di vincitori e subentri.
5. Partecipa all'attività di valutazione delle candidature preselezionate dalle Università per ciascun bando.
6. Si impegna ad assicurare il collegamento funzionale tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, nelle fasi di candidatura, preselezione, selezione, fino alla comunicazione dei vincitori del bando.

7. Può avvalersi di strutture esterne per la gestione dei Programmi.

Art. 7 – Compiti del soggetto ospitante

1. Affida alla Fondazione CRUI il coordinamento delle Università italiane aderenti alla CRUI che intendono partecipare al Programma stesso.
2. Verifica di possedere requisiti e condizioni adeguate per l'attuazione dei tirocini, nel rispetto della normativa vigente.
3. Designa il tutor *in loco* che è responsabile dell'attuazione del progetto, risponde al tirocinante per la parte organizzativa e formativa del tirocinio e compila e rilascia la scheda finale di valutazione del tirocinante.
4. Sottoscrive il progetto formativo e garantisce la conformità tra quanto espresso in convenzione e quanto richiesto al tirocinante.
5. In caso di incidente ai danni del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, è chiamato a segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta contenuta nel Progetto formativo) e al soggetto promotore, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
6. Segnala altresì al Soggetto promotore eventuali comportamenti lesivi di propri interessi o diritti tenuti dal tirocinante.
7. Si impegna a non interrompere il tirocinio in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.

Art. 8 – Norme per il tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando le indicazioni fornite dai tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- non tenere comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto ospitante, pena la possibilità, per il soggetto ospitante stesso, di sospendere e/o interrompere lo svolgimento del tirocinio;
- non risolvere anticipatamente il tirocinio se non per motivata ragione, e in tal caso darne comunicazione scritta al Soggetto promotore e al Soggetto ospitante, con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 9 – Progetto formativo

Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo sottoscritto dall'interessato, dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante. Esso dovrà riportare, oltre all'anagrafica dei soggetti coinvolti, tutte le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli delle coperture assicurative. Il Progetto formativo conterrà, inoltre, gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 10 – Trattamento dati

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima o aggregata, tramite comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 11 – Oneri di gestione

L'Università si impegna a contribuire alla copertura degli oneri di gestione e selezione per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma, mediante il versamento di una quota annuale di adesione la cui misura è stabilita come segue:

- € 1.500,00 fino a 20 candidati preselezionati dall'Università.
- € 2.500,00 fino a 50 candidati preselezionati dall'Università.
- € 4.500,00 fino a 100 candidati preselezionati dall'Università.
- € 1.000,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall'Università oltre i 100.

La quota di adesione, relativa a tale attività di coordinamento e raccordo, rientra tra le attività di carattere istituzionale che la Fondazione CRUI svolge in via esclusiva.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.

Art. 13 - Referenti

1. I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione saranno:
 - per l'Università: Prof. Giuseppe Calabrò (tel. 0761357682, e-mail giuseppe.calabro@unitus.it);
 - per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato (tel. 06-68441505, e-mail tirocini@fondazionecru.it).
2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

Art. 14 - Riservatezza

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e ss.mm.ii., il Soggetto promotore e la Fondazione CRUI dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono la Fondazione CRUI e il soggetto promotore.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente.

Art. 16 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Il legale rappresentante Fondazione CRUI

Prof. Ferruccio Resta

Il Rettore

Prof. Stefano Ubertini

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.